

ASSICURAZIONE DEI MEZZI AZIENDALI A VARIO TITOLO

CAPITOLATO N.1

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
(R.C.A.) ,INCENDIO AUTOBUS ED INCENDIO E FURTO ALTRI
MEZZI, KASKO E RICORSO TERZI
CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA DI € 774,00
GESTITA DAL CONTRAENTE**

Allegati:

modelli A/1 - A/2 - B/1- B/2- C
elenco autobus " a "
elenco altri veicoli " b "
elenco altri veicoli Kasko " c "

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni di recepimento della direttiva 17/CE/04 nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia e alle disposizioni che in tema di contratti siano eventualmente presenti nella legge Finanziaria afferente l'esercizio nel quale viene svolta la gara.

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP e dal ministero delle attività produttive.

IMPRESA

Compagnia assicuratrice.

AZIENDA O SOCIETÀ (a seconda se è azienda speciale o S.p.A.)

AMTAB Spa

CONTRAENTE ASSICURATO

L'AZIENDA (o società).

CAPITOLATO:

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente pubblico o di pubblica utilità.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al capitolato d'onori ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.

INDENNIZZO DIRETTO: la somma pagata dall'impresa delegataria alla ATPL assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'impresa da parte del Contraente e assicurato nei limiti di quanto pagato dall'impresa a titolo di risarcimento del danno.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto e con le modalità previste dalla Carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli, filoveicoli, di linea e/o non di linea, ivi compresi i servizi di interesse

turistico, di scuolabus e trasporto di cose e/o persone mediante ferrovie, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, rete ed esercizio nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.

Proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi. Esercente attività collaterale quale parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi e comunque tutte le attività previste dall'oggetto sociale aziendale anche condotte a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, per l'eventuale appalto delle quali risponde quale committente. **Ogni altra attività riconducibile direttamente o in riferimento alla descrizione qui esposta.**

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. del pubblicato in G.U. n. del

Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'ISVAP e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'onori, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi paragrafo 2.14).

Inoltre il D.Lgs. 209/05 prevede:

- la nullità dei contratti conclusi con imprese di assicurazioni non autorizzate (art.167);
- Regola, ad integrazione dell'art. 1902, I° comma del Cc gli effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione (Art.1681):
- Regola gli effetti della liquidazione coatta ad integrazione dell'art. 1902.02° comma Cc.
- regola l'attività degli intermediari attraverso la gestione dell'albo unificato agenti e broker.

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) anche nell'ipotesi che il contratto passi da una impresa ad un'altra, nel qual caso è dovuto alla prima il rateo di premio afferente il periodo di mora garantita e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio senza che sia avvenuto il pagamento, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.

1.3 DURATA DEL CONTRATTO.

In ogni caso è possibile ai sensi dell'art. 21 della legge 99/09 stipulare un contratto per una durata fino a due anni, purché venga fra le parti negoziato uno sconto annuale non inferiore al 10% dei premi.

1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa per il frazionamento semestrale del premio potrà richiedere una maggiorazione del premio.

1.5 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata o con il suo broker la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, riconoscendo alla Società la facoltà di gestire i sinistri nell'ambito della franchigia pattuita in sede di gara.

1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte

l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio. Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga ad attivare nella carta della mobilità depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da parte dell'azienda comporta una riduzione del rapporto sinistri a premi i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti, a conseguenti riduzione dei premi a scadenza e, nel corso della vigenza dei contratti, a corsi di formazione per gli addetti della ATPL a spese dell'impresa di assicurazione delegataria a mezzo preferibilmente di strutture ANIA specializzate in corsi orientati al risk-management e alla comunicazione sociale per la conduzione delle carte dei servizi da parte di organismi preferibilmente indicati dall'azienda.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

1.7 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

1.8 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall'assicuratore diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.9 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'IMPRESA

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

1.10 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello di Bari.

1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, in armonia alla volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione intendendosi come tale anche

l'assicurazione ai sensi del 1681 del Codice Civile afferente i danni subiti dai trasportati degli autobus impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati negli Allegati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt. 1681, 2043 e 2054 c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai libri matricola allegati che formano parte integrante della polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

L'assicurazione si estende all'indennizzo diretto sui danni propri della contraente, cui compete in ipotesi di sinistro un fermo tecnico determinato nell'allegato D.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

La copertura vale anche per le ipotesi di messa in essere di situazioni di pericolo non contra ius per le quali la contraente sia chiamata a rispondere. La copertura vale anche per inottemperanza a norme tecniche.

2.2. LIMITE DELL'ASSICURAZIONE - MASSIMALI - FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti:

a) Massimali: l'impresa assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza di € 10.000.000 per ogni sinistro.

b) Franchigia: il Contraente assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza massima per ogni sinistro di € 774,00. Entro tali limiti il contraente provvede a gestire anche i relativi sinistri su espresso assenso dell'impresa delegataria che provvede ad esercitare i necessari controlli a cura del proprio ispettorato sinistri. Ove non sia prevista l'anticipazione dei pagamenti da parte del contraente, sarà possibile la richiesta da parte dell'impresa di una adeguata garanzia fidejussoria.

2.3 GESTIONE DIRETTA DELLA LIQUIDAZIONE DANNI DA PARTE DEL CONTRAENTE

Nei limiti della franchigia il contraente gestisce i sinistri sotto la supervisione dell'ispettorato sinistri dell'impresa delegataria. Ove occorre si può far ricorso ad un regolamento che coordini la gestione dell'assicurato con quella dell'assicuratore.

2.4 PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO

La garanzia è operante anche:

a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87- V comma del D.Legislativo 30/4/92 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;

b) nel caso di guida di filobus bimodali e trimodali da parte di autisti, anche se abilitati soltanto alla guida di autobus, a condizione che i filobus vengano utilizzati con locomozione autonoma e non in servizio di linea all'interno di depositi del Contraente ed aree ad essi pertinenti;

c) nel caso di impiego degli autobus e filobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;

d) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;

e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;

f) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;

g) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;

h) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;

i) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;

l) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro in quanto non alla guida del mezzo.

m) Per i danni arrecati a terzi per i ritardi burocratici anche afferenti gli accessi agli atti ai sensi delle modifiche alla legge 241/90 contenute nell'articolo

sette della legge 69/09.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c.). Pertanto non sono ammesse eccezioni di garanzia da parte dell'assicuratore sulla sola base di decreti ministeriali attuativi delle norme generali che regolano il trasporto pubblico di persone.

2.5 SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (ART. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

La colpa grave è esclusa nel caso in cui l'Azienda dimostri di aver provveduto al monitoraggio sistematico del carico passeggeri attraverso strumenti non manovrabili, nell'ambito degli impegni assunti nella carta della mobilità.

2.6 ESCLUSIONI E RIVALSA

a) Nel caso in cui al conducente venga rilevata una guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'Impresa rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- del Contraente/Gestore del servizio,
- del conducente salvo che questi:

1. sia recidivo ovvero abbia subito provvedimenti di sospensione della abilitazione di guida.

2. abbia agito con colpa grave o altra grave violazione delle regole di perizia, diligenza e prudenza accertate con sentenza passata in giudicato;

3. abbia comunque arrecato danni con conseguente morte o gravissime invalidità di una o più persone.

La rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Contraente/Gestore del servizio è piena e comprende anche i casi di eventuale solidarietà con il conducente e/o con altri terzi responsabili.

b) Nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto nell'art. 2.2 a) e 2.3.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a) del presente articolo, nei soli confronti del contraente.

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente nel qual caso l'impresa esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

2.7 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono considerati terzi:

a) gli enti proprietari e/o le imprese proprietarie, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente, unitamente alle società medesime;

b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;

c) i coniugi, conviventi more uxorio e i parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori, il Direttore ed i Dirigenti e relativi parenti e affini. I conducenti sono considerati terzi fuori dell'esercizio della funzione di guida;

2.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della U.E.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

2.9 PREMIO CON FRANCHIGIA

Il premio è annuale ed è scontato per tutta la durata del contratto di una percentuale coerente con l'accollo da parte del Contraente del pagamento di una franchigia dell'importo definito nell'art. 2.2, sia della liquidazione diretta dei danni compresi nella fascia di franchigia.

Ai sensi del II c. dell'art. 11-bis della Legge 990/69, così come modificata dall'art. 126 punto c) del Dlgs

209/05, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,5% già inglobato nel premio netto, deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza ove vi sia base d'asta nel bando e nel presente Capitolato al fine di evitare che l'imposta sulle assicurazioni venga computata sul premio comprensivo del citato contributo. Per le autovetture ed i motocicli si applica comunque la tariffa bonus-malus. Qualora il contributo al servizio sanitario nazionale venga abolito in corso di contratto, le parti si incontreranno per determinare concordemente le soluzioni del caso. L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza del massimale.

2.10 PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

a) PAGAMENTO ANNUALE

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa che deve indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento viene eseguito normalmente presso la Sede Territoriale o l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare i contrassegni ed i certificati di assicurazione previsti dalle disposizioni in vigore ovvero presso il broker di fiducia del contraente.

b) PAGAMENTO FRAZIONATO

In caso di pagamento semestrale del premio l'Impresa potrà richiedere maggiorazioni per diritti di frazionamento. Per le rate successive alla prima la garanzia è operante nei limiti previsti dall'art. 1.2 della presente polizza.

2.11 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

2.12 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dal 31/07/2011 al 31/07/2012 .

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.

A richiesta del contraente e concordemente con l'assicuratore il presente contratto può essere rinnovato ad analoghe condizioni e per un periodo non superiore a quello precedente.

2.13 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia dei sinistri è redatta su stampato redatto secondo il modello predisposto dall'ISVAP (art. 143 dlgs 209/05) e che la delegataria avrà l'obbligo di fornire alla contraente.

È cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari, nonché approntare le opportune procedure di dialogo con l'assicuratore anche on line.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

2.14 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'impresa su richiesta del contraente, può assumersi la gestione dei sinistri attivi alle condizioni che verranno concordate fra le parti, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in house non vi è obbligo di fatturazione (art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 623/72) e che, pertanto vi è esonero di trasmettere la fattura all'assicuratore a mente del 2° comma dell'art. 23 della legge 12/12/02 n. 273.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/95, né delle spese di giustizia penale.

2.15 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo

allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

A tale proposito si precisa che le carte di circolazione dei veicoli (filobus esclusi) in dotazione all'Assicurato sono intestati a:

- AMTAB SPA
- AMTAB SERVIZIO SPA
- STM SPA

-
-

I libretti delle visite e prove dei filobus sono intestati a:

-
-

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Il conguaglio fra veicoli entrati ed usciti di garanzia nel corso della durata del contratto ha effetti solo contabili e del rapporto sinistri a premi di primo anno, restando fermo che la base di premio per il rinnovo contrattuale viene ricostituita sul numero dei mezzi in carico del Libro Matricola alla fine del precedente contratto.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (stagionali) dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente: sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni. Per le inclusioni e le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata A.R. o dal fax inviato dal Contraente.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'anno assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio complessivamente anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza

di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione globalmente si riferisce, senza ulteriore aggravio di imposte.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più senza ulteriore aggravio di imposte.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente senza ulteriore aggravio di imposte.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le procedure di attuazione del Libro Matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione e/o con procedure di comunicazione on line.

L'utilizzo effettivo medio ponderale nell'anno è di circa n.130 automezzi sui quali determinare il premio.

2.16 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA OPERANTE IN ITALIA AVENTE LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

L'Impresa, ai sensi del D.Lgs. 209/05, indica il Sig. residente in quale rappresentante per la gestione sinistri.

2.17 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D.Lgs. n° 209/05. L'impresa si obbliga altresì a fornire alla contraente le tariffe nazionali nel periodo di riferimento afferenti il settore III (autobus). Ove tale settore III° non comprenda totalmente o parzialmente le tariffe del trasporto pubblico locale. La contraente può chiedere l'intervento dell'ISVAP per la determinazione del premio.

2.18 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

2.19 FRANCHIGIE

Il contraente rimborsa all'impresa l'ammontare della franchigia nei limiti delle somme effettivamente pagate e non in riferimento ai forfait per l'indennizzo diretto in via virtuale anche oltre quanto effettivamente pagato.

Art. 3) CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

3.1 PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREMI ANNUALI PER GLI AUTOBUS ED I FILOBUS

Per gli autobus ed i filobus il premio annuale è calcolato in rapporto all'andamento del rischio aziendale (rapporti sinistri/premi) applicato ai vari settori dei rischi della circolazione stradale ove inferiore alle tariffe nazionali per il settore III afferenti il trasporto pubblico locale.

Ad ogni scadenza annuale le parti si incontrano per controllare se quanto complessivamente pagato nell'esercizio trascorso per sinistri accaduti nello stesso sia inferiore di oltre il 20% dei forfait realizzati dalla impresa delegataria per i pagamenti effettuati direttamente.

In caso positivo le parti concordano una riduzione del premio per l'anno successivo coerente con tale scostamento ovvero un conguaglio di analogo importo sui premi dell'esercizio precedente a credito del contraente.

L'impresa delegataria fornisce almeno trimestralmente i dati afferenti l'andamento dei sinistri, sia aggregati che disaggregati secondo un rapporto allegato nel presente capitolato, al fine di agevolare il contraente nella gestione del rischio.

Al fine, inoltre, di predisporre la base d'asta o la base di riferimento nella gara, l'azienda richiede almeno tre mesi prima della celebrazione della gara il rapporto sinistri a premi di primo anno afferente l'esercizio precedente a quello per il quale si effettua a gara, nonché le tariffe nazionali per il settore III afferenti il trasporto pubblico locale.

L'impresa delegataria è tenuta a fornire questi dati entro un mese dalla richiesta così come suo preciso dovere sancito dal D.Lgs. n° 209/05. Nel caso in cui l'impresa tardi nel fornire questi dati ovvero frapponga ostacoli, l'azienda potrà decidere di escludere l'impresa dal novero delle imprese qualificate per la partecipazione alla gara di risolvere il contratto alla prima scadenza ed effettuate reclamo all'ISVAP. Ove si frapponga un diniego ovvero si pervenga alla nuova gara senza i dati richiesti, l'impresa sarà tenuta a pagare una penale pari a 1(uno) % dei premi

riferiti al presente capitolato.

Il calcolo in base all'andamento specifico del rischio RCA viene effettuato fra sinistri pagati e riservati accaduti nell'esercizio precedente a quello per il quale si effettua la gara e premi pagati nello stesso esercizio al netto dell'imposta di assicurazione e al lordo del contributo al servizio sanitario nazionale⁽¹⁾.

Questo in via generale per tutti i sinistri, mentre per quanto attiene l'indennizzo diretto vale, in specifico, quanto previsto dalle opzioni previste dalle schede 1 e 2 allegate.

Analogo scomputo va effettuato in presenza di rivalse verso terzi responsabili.

3.2 RISERVATEZZA DEI DATI AFFERENTI IL RAPPORTO SINISTRI A PREMI. L'impresa non può far conoscere alle imprese concorrenti in gara il rapporto sinistri a premi dell'azienda appaltante cui **sola** compete la scelta di diffondere o meno tale dato a suo insindacabile giudizio. Un tale comportamento da parte dell'impresa può essere censurata con l'estromissione dalla gara, potendo tale comportamento integrare gli estremi della turbativa d'asta. Fra le parti, invece, si rinuncia per quanto attiene i rapporti contrattuali da entrambe le parti a problemi di privacy, onde si prevede un dialogo on-line sulla gestione dei sinistri, i cui connotati operativi verranno concordati fra la delegataria e la ATPL assicurata a partire dall'apertura del sinistro.

3.3 APERTURA SINISTRI. Le parti possono convenire di non aprire talune serie di sinistri che di solito finiscono senza seguito, ovvero di aprirli assegnando ad essi una riserva virtuale uguale per tutti. Solo in caso di richieste di risarcimento delle controparti tali riserve verranno valutate in base alla consistenza del danno richiesto.

Queste soluzioni si rendono necessarie in un settore dove i sinistri senza seguito raggiungono punte del 30% ed oltre della massa dei sinistri denunciati.

3.4 MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRI DEL CONTRAENTE

La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati. Il contraente può chiedere all'impresa di

concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti anche a mezzo di procedure di dialogo on line. L'impresa, inoltre, fornisce l'elenco di tutti i sinistri avvenuti nell'esercizio corredati da una sintetica descrizione in preparazione dell'attuazione della decisione 11/6/2003 della commissione UE. Le parti concordano di dare attuazione al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20/02/04 n. 74 che regola l'accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'art. 3 l. 5/03/01 n. 57 (G.U. n. 59 del 23/03/04) in materia di pratiche di sinistri RC-auto, nella interpretazione più ampia seguendo linee guida del settore TPL. La delegataria è disponibile ad accettare forme di gestione di sinistri a cura di struttura dedicata prescelta dall'assicurata, purché giuridicamente e tecnicamente in linea con le norme in materia e con lo stato dell'arte

3.5 TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, ed in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Ove venga adito il difensore civico per un sinistro da circolazione avvenuta con/o su mezzo dell'Azienda, l'impresa ne deve dare informativa all'Azienda stessa onde metterla in grado di seguire il caso per quanto la riguarda.

L'impresa informa l'Azienda della casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con/o su mezzi dell'azienda che vengono discussi innanzi il difensore civico, onde mettere in grado l'Azienda stessa di seguire l'andamento giurisprudenziale del nuovo organo in prima applicazione ad evitare il radicarsi di verdetti contrari che in prosieguo costituiscano precedenti negativi per il comparto del trasporto pubblico locale.

3.6 EVENTUALI MODIFICHE DI LEGGE E REGOLAMENTI ISVAP ATTUATIVI DEL D.LGS. 209/05 che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto ove più favorevoli al contraente.

Scheda n. 1
Rapporto sinistri a premi
Esercizio 2010

1) Premi di esercizio ai fini del rapporto sinistri a premi nel TPL:

- vengono computati al netto dell'imposta sulle assicurazioni per la RCA auto (12,5%) ma al lordo del contributo al servizio sanitario nazionale (10,5%);
- i premi, da riportare ai sinistri dell'esercizio, sono quelli in uscita, cioè comprensivi della regolazione premi di fine anno;
- su di essi a fine anno verrà aggiunto l'importo delle eventuali franchigie a carico dell'assicurata.

2) Sinistri accaduti nell'esercizio:

si considera l'ammontare totale del costo dei sinistri pagati comprensivi dei forfait riconosciuti nell'area dell'indennizzo diretto.

Si assume l'ammontare totale dei sinistri riservati computati, per quanto riguarda l'area dell'indennizzo diretto, sui forfait dell'anno in corso con un montante rivalutativo pari all'inflazione programmata e comprensivo anche della eventuale dinamica dei forfait negli anni successivi.

3) Rivalse nell'area dell'indennizzo diretto.

Il computo dei sinistri pagati in carico alla delegataria viene effettuato al lordo delle rivalse delle consorelle e al netto delle rivalse sulle consorelle.

4) Regole evolutive.

Al fine di evitare una diluizione di questi dati su più esercizi si conviene di imputare in via virtuale ai premi l'ammontare delle eventuali franchigie e ai sinistri le rivalse attive e passive. In tal modo l'area dei conguagli, che pur potranno esserci, si ridurrà al minimo.

5) Si conviene altresì, di tenere fuori dal computo della rapporto sinistri a premi i sinistri non aperti in attesa di richiesta di risarcimento danni.

ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO DEI MEZZI

Art. 4) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Incendio

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati A/2, B/2, C in conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni indicate agli articoli successivi. Limitatamente ai veicoli indicati dell'allegato A/2, la garanzia è operante anche nel caso che siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 (Nuovo Codice della strada), e successive modificazioni ed integrazioni anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee aziendali.

b) Furto e rapina

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nell'elenco "a" e "b") in conseguenza del furto (totale o parziale) e della rapina consumati o tentati.

4.2 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

a) Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:

- fulmine;
- esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;
- guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare l'incendio.

b) Sono inclusi nella garanzia:

- gli impianti;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ed extraurbana;
- per gli automezzi azionati da motore a benzina, nafta o gasolio, anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi stessi, anche quando non ci sia sviluppo di incendio;
- le spese di sgombero dei residui del sinistro;

- i danni materiali e diretti provocati da scoppio, autocombustione (combustione spontanea senza fiamme), caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.
- c) Ricorso Terzi
- La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto indicato nell'allegato D delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza ivi compresi gli immobili locati dall'assicurato per i rimessaggi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
 - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.
- d) Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti dei depositi di proprietà e/o gestiti dall'Assicurato.
- Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei terzi responsabili del danno.
- e) Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse. La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di scoperto e minimo non indennizzabile di 516,45 €.

4.3 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900 II c. C.C.), ferma restando la validità della garanzia per il II° e III° comma dell'art. 1900 cc.;
- d) determinati da trombe d'aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, mareggiate e frane.

4.4 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

Sono compresi in garanzia:

- a) i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza del furto o della rapina;
- b) i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili purché installati nel veicolo.
- c) i danni determinati od agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (art. 1900 II° c. C.C.).

In caso di sinistro l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione al netto di imposte e contributi SSNN (art. 122 D.Lgs. 209/05).

4.5 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia R.C.A.

4.6 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni 1(uno) con decorrenza dal 31/07/2011 al 31/07/2012. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga almeno fino a sei mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali. A richiesta del contraente e concordemente con

l'assicuratore il presente contratto può essere rinnovato ad analoghe condizioni e per un periodo non superiore a quello precedente.

4.7 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio tassabile è annuo ed è determinato nella misura percentuale fissa per tutto il periodo contrattuale indicata negli allegati sulla base del valore complessivo dei veicoli risultante negli allegati stessi.

4.8 COMUNICAZIONE ANNUALE DEI VALORI DA ASSICURARE DA PARTE DEL CONTRAENTE

Il Contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno:

- a) per i veicoli indicati nell'allegato "a" (autobus e filobus) trasmette l'elenco dei veicoli con il loro valore complessivo aggiornato;
- b) per i veicoli indicati nell'allegato "b" e "c" (altri veicoli) trasmette l'elenco aggiornato nei valori dei singoli veicoli;

- I valori di cui sopra vengono determinati secondo la dinamica dei prezzi commerciali per ciascun mezzo.

Il valore commerciale del bene così aggiornato non può discostarsi dalla dinamica dei prezzi correnti, pena il pagamento di eventuali sinistri in ragione proporzionale (4.17) seppur oltre il minimo discostamento contrattualmente tollerato del 25%. Ove la comunicazione annuale di cui sopra non venga effettuata, l'impresa provvede unilateralmente a diminuire i valori delle partite "a" " b" del 5% e quelli della partita "c") del 10% fino ad un valore minimo di 2.582,28 € per le autovetture 5.164,56 € per gli autobus al disotto dei quali i valori da assicurare dovranno essere concordati fra le parti.

4.9 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901, II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 60 giorni da quello della scadenza del premio, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.

4.10 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli in dotazione a qualsiasi titolo all'atto della stipulazione della polizza e successivamente. La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola è ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi.

- a) Il valore degli autobus e filobus, singolarmente indicati, ed inclusi nel libro matricola alla data di stipulazione della polizza, è determinato nel suo ammontare complessivo, così come quantificato nell'allegato "a". Il valore degli autobus e filobus iscritti nel libro matricola successivamente è determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ovvero dal valore di riferimento di contratti di leasing;
- b) i valori complessivi delle autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, trattori stradali, autoveicoli ad uso speciale e macchine operatrici identificati con targa, dei rimorchi, dei locomotori e motocarrelli ferroviari sono determinati per ciascun veicolo sulla base del valore commerciale, così come quantificati negli allegati "b". Il valore dei suddetti veicoli iscritti nel libro matricola successivamente è determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ovvero dal valore di riferimento di contratti di leasing.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata a.r. o del fax inviata dal Contraente. La regolazione del premio annuo deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa in ragione di $1/360$ del premio annuo per ogni giornata di garanzia, addizionando i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli inclusi e sottraendo i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli esclusi. Il premio netto risultante dal conguaglio, maggiorato di accessori ed imposte, costituirà il premio dovuto dal Contraente ai soli fini contabili e del rapporto sinistri a premi di primo anno, mentre agli effetti contrattuali il rinnovo verrà effettuato sulla base del numero di mezzi esistenti alla fine del contratto scaduto. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce al netto delle imposte. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più al netto delle imposte. La differenza di premio risultante

dalla regolazione dovrà essere versata entro il quindicesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto di regolazione maggiorata delle imposte. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione anche realizzato a mezzo di forme on line.

4.11 ISPEZIONE AI VEICOLI ASSICURATI

L'Impresa ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

4.12 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

4.13 DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve:

- a) entro otto giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
- b) nei cinque giorni successivi farne dichiarazione regolare e circostanziata al Pretore oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato. Se il fatto costituisce reato la denuncia all'Autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;
- c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i dieci giorni successivi, alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con una descrizione del danno subito.

4.14 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 4.12 perde il diritto al risarcimento; se è inadempiente colposamente l'assicuratore può ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 cc.).

4.15 CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa. Il Contraente, a richiesta dell'Impresa, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.

4.16 DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se superiori ai 60 giorni e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- b) l'indennizzo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro; tale valore si calcola in relazione al tipo di veicolo, condizione, vetustà, uso, adozione di nuove tecnologie od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento;
- c) in caso di mezzo immatricolato meno di sei mesi prima dell'accadimento del sinistro, il calcolo dell'indennizzo viene effettuato sul valore a nuovo al netto dell'IVA se il contraente può scaricare l'importo e al lordo in caso contrario;
- d) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo;
- e) se sono annotati in polizza vincoli a favore di terzi, l'indennizzo dovrà essere pagato con quietanza sottoscritta sia dal contraente che dal beneficiario dei cui effettivi rapporti interni l'assicuratore non è tenuto a conoscere.

4.17 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore del veicolo danneggiato, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, il Contraente sopporta la parte proporzionale di danno relativamente alla quale è risultata l'eccedenza. In caso di evento dannoso che colpisca uno o più veicoli indicati nell'allegato "a" l'Impresa potrà verificare la corrispondenza del valore complessivo dei veicoli calcolato secondo le stime previste nell'art. 4.8 con il

valore complessivo indicato nell'allegato "a". Se da tale raffronto risulta che il valore complessivo dei veicoli indicato nell'allegato "a" eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore complessivo assicurato e quello complessivo risultante al momento del sinistro.

4.18 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

- a) Per i veicoli indicati nell'allegato "a" l'Impresa è tenuta a provvedere all'indennizzo nel limite massimo di € 230.000 (duecentotrentamila) per veicolo;
- b) con riferimento ai veicoli indicati negli allegati "b" e "c"), l'Impresa a nessun titolo, potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per i singoli veicoli, salvo il caso previsto dall'art. 2.12 del presente contratto.

4.19 PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'Impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o dal ricevimento della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 4.3 cpv. c).

4.20 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

4.21 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa (30 aprile in virtù del Dlgs 173/97) si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

4.22 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto, la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza del 2/12/1997, Bollettino n. 47.

La scelta delle coassicuratrici deve avvenire all'atto dell'offerta e comunicata alla stazione appaltante con i riferimenti di eventuale appartenenza a gruppi, così come avviene nell'istituto dell'avvalimento.

....., lì

L'Impresa

Il Contraente

ALLEGATO A/1

costituente parte integrante del contratto di assicurazione della responsabilità civile afferente la copertura obbligatoria dei danni da circolazione dei veicoli a motore con franchigia fissa ed assoluta

A-1) PROFILO DI RISCHIO

- 1) RISCHIO ASSICURATO : responsabilità civile derivante dalla circolazione degli AUTOBUS E FILOBUS IN SERVIZIO URBANO
- 2) CONTRAENTE : AMTAB Spa
- 3) DECORRENZA : 31/07/2011
- 4) SCADENZA : 31/07/2012
- 5) NUMERO E DATI TECNICI DEGLI AUTOBUS E FILOBUS ASSICURATI : Vedasi veicoli elencati al punto "a"
- 6) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA € 774,00
- 7) MASSIMALI DI GARANZIA € 10.000.000,00
- 8) PREMIO ANNUO TASSABILE PER veicolo
- 9) CALCOLO DEL PREMIO:
Premio complessivo tassabile (al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%)
n° 130 x € : €
- 10) SCADENZA PRIMA RATA PREMIO : 31/01/2012
- 11) FRAZIONAMENTO DEL PREMIO : Semestrale
- 12) PERCENTUALE PER DIRITTI DI FRAZIONAMENTO
(sul premio tassabile) :%
- 13) ONERI FISCALI : 12,5 % (per cento)
- 14) CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL 10,5% : €
- 15) PREMIO FINITO COMPLESSIVO DI TUTTI I VEICOLI ASSICURATI : € (.....)

ELENCO VEICOLI DA ASSICURARE " a "

Vedi elenco allegato

..... , lì

L'Impresa

Il Contraente

ALLEGATO "B/1"

Costituente parte integrante del contratto di assicurazione della responsabilità civile afferente la copertura obbligatoria dei danni da circolazione dei veicoli a motore con franchigia fissa ed assoluta di € 774,00 gestita dal contraente.

B-1 PROFILO DI RISCHIO

1) RISCHIO ASSICURATO :responsabilità civile derivante dalla circolazione degli altri mezzi aziendali (Autovetture, Minibus elettrici, Autogrù motorini) per 25 mezzi, 16 motorini ed una targa prova) come da elenco allegato:

- 2) CONTRAENTE : AMTAB Spa
- 3) DECORRENZA : 31 luglio 2011
- 4) SCADENZA : 31 luglio 2012
- 5) NUMERO E DATI TECNICI
DEI VEICOLI : Vedasi veicoli elencati al punto B
- 6) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA € 774,00
- 7) MASSIMALE DI GARANZIA PER CIASCUN SINISTRO : € 10.000.000,00 (dieci milioni)

- 8) PREMIO ANNUO TASSABILE PER VEICOLO
- 9) CALCOLO DEL PREMIO: (al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%) vedasi veicoli di cui all'allegato " b "
- 10) SCADENZA PRIMA
RATA PREMIO :
- 11) FRAZIONAMENTO
DEL PREMIO :
- 12) PERCENTUALE PER DIRITTI DI
FRAZIONAMENTO (sul
premio tassabile) : %
- 13) ONERI FISCALI : ... % (per cento)
- 14) CONTRIBUTO AL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
DEL 10,5% : €
- 15) PREMIO FINITO
COMPLESSIVO DI
TUTTI I VEICOLI
ASSICURATI : € (.....)

VEICOLI DA ASSICURARE " b "

..... , lì

L'Impresa

Il Contraente

ALLEGATO "A2"

Costituente parte integrante del contratto di assicurazione incendio e furto veicoli.

C - Profilo del rischio.

1) RISCHIO ASSICURATO : Incendio dei mezzi di cui all'elenco "a" :

2) CONTRAENTE : AMTAB Spa

3) DECORRENZA : 31 luglio 2011

4) SCADENZA : 31 luglio 2012

5) NUMERO E DATI TECNICI

DEI VEICOLI : Vedasi veicoli elencati al punto " a "

6) VALORE COMPLESSIVO

ASSICURATO : € 18.89300,00

7) LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO PER SINGOLO VEICOLO

VEDASI VALORE INDICATO NELL'ELENCO "a"

8) CALCOLO DEL PREMIO:

8a)valore complessivo degli autobus indicati nell'elenco " a ": € 18.893.000,00;

8b)tasso imponibile da applicare %.....

8c)premio tassabile anticipato per l'anno2010/11 €.....

8d)oneri fiscali: €.....

8e)premio finito:€.....(da indicare nella scheda offerta)

9) PERCENTUALE PER DIRITTI DI

FRAZIONAMENTO (sul premio tassabile) :%

10) CONTRIBUTO AL SERVIZIO

SANITARIO NAZIONALE

DEL 10,5% : €

..... , lì

L'Impresa

Il Contraente

ALLEGATO "B2"

Costituente parte integrante del contratto di assicurazione incendio e furto veicoli.

C - Profilo del rischio.

- 1) RISCHIO ASSICURATO : Incendio e furto dei mezzi di cui all'allegato "b" :
- 2) CONTRAENTE : AMTAB Spa
- 3) DECORRENZA : 31 luglio 2011
- 4) SCADENZA : 31 luglio 2012
- 5) NUMERO E DATI TECNICI DEI VEICOLI : Vedasi veicoli elencati al punto " b "
- 6) VALORE COMPLESSIVO ASSICURATO : € 101.900,00
- 7) LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO PER SINGOLO VEICOLO: €.....
VEDASI VALORE INDICATO NELL'ELENCO"b"
- 8) CALCOLO DEL PREMIO:
 - 8°)valore complessivo dei veicoli indicati nell'elenco " b ": € 101.900,00
 - 8b)tasso imponibile da applicare %.....
 - 8c)premio tassabile anticipato per l'anno2010/11 €.....
 - 8d)oneri fiscali: €.....
 - 8e)premio finito:€.....(da indicare nella scheda offerta)
- 9) PERCENTUALE PER DIRITTI DI FRAZIONAMENTO (sul premio tassabile) :..... %
- 10) CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL 10,5% : €

..... , lì

L'Impresa

Il Contraente

ALLEGATO "C"

Costituente parte integrante del contratto di assicurazione incendio e furto veicoli.

C - Profilo del rischio:

RISCHIO ASSICURATO :Kasko su i mezzi di cui all'elenco " c " .

- 2) CONTRAENTE : AMTAB Spa
- 3) DECORRENZA : 31 luglio 2011
- 4) SCADENZA : 31 luglio 2012
- 5) NUMERO E DATI TECNICI
DEI VEICOLI : Vedasi veicoli elencati all'elenco" c "
- 6) VALORE COMPLESSIVO
ASSICURATO : € 41.000,00
- 7) LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
PER SINGOLO VEICOLO VEDASI VALORE INDICATO NELL'ELENCO "c"
- 8) CALCOLO DEL PREMIO:
 - 8°)valore complessivo dei veicoli indicati nell'elenco
" c ": € 41.000,00
 - 8b)tasso imponibile da applicare %.....
 - 8c)premio tassabile anticipato per l'anno2010/11 €.....
 - 8d)oneri fiscali: €.....
 - 8e)premio finito:€.....(da indicare nella scheda
offerta)
- 9) PERCENTUALE PER DIRITTI DI
FRAZIONAMENTO (sul
premio tassabile) :%
- 10) CONTRIBUTO AL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
DEL 10,5% : €

..... , lì

L'Impresa

Il Contraente